



Riscontrata la rinnovata frequenza con la quale vengono eseguite le verifiche e tenuto conto che la carenza anche solo di una parte di quanto prescritto per la regolare tenuta della contabilità, permette (art. 39 II° comma lettera d DPR 600/73) all'Amministrazione finanziaria di procedere con l'accertamento induttivo e con l'invalidazione delle scritture contabili,

LA LETTURA E PRESA VISIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE DIVIENE DETERMINANTE PER L'APPROCCIO FUTURO CON LE EVENTUALI VERIFICHE FISCALI.

Vista la gravità dei motivi sopra descritti si raccomanda la massima attenzione e collaborazione alle aziende clienti ed ai loro addetti e

si chiede

di far pervenire allo studio anche mediante fax la certificazione ALLEGATA, debitamente sottoscritta, per la presa visione della presente circolare da parte del legale rappresentate e/o dell'eventuale responsabile amministrativo della ditta entro 15 giorni dal ricevimento.

Per le imprese che hanno affidato allo studio la contabilità si prega di passare negli orari di ufficio per procedere alle firme necessarie sui registri contabili, ove mancanti.



Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) non è stata modificata rispetto all'esercizio precedente pertanto il termine è rimasto a: **"entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi"**.

In riferimento a quanto sopra quindi, per le registrazioni relative al **2014** la stampa dei registri dovrà essere effettuata:

- entro il **30 dicembre 2015** (*tre mesi dopo il 30 settembre 2015*) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con **termine** di presentazione della dichiarazione redditi **diverso dal 30 settembre**, la scadenza della stampa dei registri scade **entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico**.

Per quanto riguarda il **registro beni ammortizzabili**, l'art. 16 DPR 600/73 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l'anno 2014 entro il **30 settembre 2015**. (vedasi circolare n. 31/2015)

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (cosiddetta bollatura) del libro giornale e libro inventari si invitano le aziende clienti a munirsi per tempo delle relative marche da euro 16,00 da apporre per ogni 100 pagine o frazione sulla prima pagina numerata di ogni registro (una da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione per le società di capitali e due da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione per le società di persone e ditte individuali) in quanto le marche riportano stampato sulle stesse la data di emissione che non può essere superiore al 30.12.2015.

In riferimento al **Libro inventari**, si ricorda che **entro la scadenza sopra indicata dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall'imprenditore e/o legale rappresentante pena l'invalidazione della contabilità.**

La stampa dell'inventario deve contenere:

- il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
- il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo **criterio di valutazione** (in particolare per le ditte individuali e società di persone **in quanto non risultante dal bilancio**, mentre nelle società di capitali **tale indicazione deve essere contenuta nella nota integrativa**);
- per **le società di capitali** occorre stampare inoltre il bilancio CEE completo di nota integrativa ed **il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio CEE quantomeno dello stato patrimoniale**;
- **il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate (per le società di capitali tale dettaglio è già compreso in nota integrativa o in allegato a parte).**

IMPORTANTE - Per quanto riguarda le rimanenze finali si riporta per conoscenza quanto affermato dalla sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015:

La suprema Corte con la sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015 ha ribadito che l'accertamento di tipo induttivo del reddito d'impresa, sulla base di dati e di notizie in possesso dell'ufficio accertatore, può essere effettuato anche in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino idonee a verificare la coerenza tra le variazioni intervenute nelle consistenze negli inventari annuali.

Il caso processuale trae origine dall'impugnazione dinanzi al giudice tributario di un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2006 ai fini Iva, Ires e Irap, a seguito di un pvc (processo verbale di costatazione) con il quale erano state contestate non solo una pluralità di violazioni per detrazioni di costi, ma altresì erano stati induttivamente ricostruiti ricavi non dichiarati.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo legittimo l'accertamento induttivo mentre al contrario la CTR accoglieva l'appello della società contribuente.

In particolare, il giudice considerato che le ragioni di applicazione del metodo induttivo erano state correlate al fatto che in sede di verifica non fosse stata esibita alcuna distinta delle rimanenze iniziali e finali per l'anno 2006, motivava la decisione nel senso che "in assenza dei presupposti che giustificano l'accertamento induttivo di cui al comma 2 dell'art. 39 DPR n. 600/1973 ... doveva considerarsi ingiustificato l'adozione del metodo induttivo puro nei confronti della ricorrente".

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, facendo valere la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, comma 2, del D.p.r. 600/1973 e si doleva del fatto che il giudice del merito avesse ritenuto insufficiente il presupposto dell'omessa esibizione delle distinte delle rimanenze, per quanto detta omissione avesse provocato



agli accertatori l'impossibilità di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio, cosicché si era reso necessario il ricorso alla ricostruzione induttiva.

La pronuncia della Cassazione - I giudici della Corte suprema, investiti della questione, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo posto in essere in assenza dell'esibizione, in sede di verifica, del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, non consentendo all'Amministrazione finanziaria di effettuare un controllo della corretta quantificazione e contabilizzazione di tali dati in bilancio, hanno censurato la decisione, rinviando alla CTR di Roma che dovrà procedere a un nuovo giudizio alla luce dei principi di diritti affermati.

Con la decisione in esame, la Corte suprema **ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenza 7653/2012), per cui, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze finali, l'ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale.**

In caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, considerato quanto ulteriormente chiarito dai giudici di legittimità (cfr Cassazione, sentenza 13816/2003), l'ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 39 del D.p.r. 600/1973, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza.

Detta omissione, invero, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell'inventario, influisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina, perciò, quella "inattendibilità complessiva delle scritture contabili" che è presupposto, normativamente previsto, ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell'accertamento.

Anche la stampa dei **partitari/mastrini** è **OBBLIGATORIA** e va abbinata alla stampa del libro giornale; deve contenere le movimentazioni contabili per ciascun conto (**ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore**) del piano dei conti utilizzato nell'anno.

Le schede mastro devono essere stampate dopo la chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa delle stesse.

Non devono essere numerati progressivamente, nè bollati o vidimati, bensì firmati.

A questo proposito si precisa che la sentenza n. 2250/2003 della Corte di Cassazione ha infatti legittimato l'amministrazione finanziaria all'accertamento induttivo se i partitari non sono sottoscritti dall'imprenditore/legale rappresentante.

Per evitare di firmare ogni singola scheda contabile, si consiglia di riprodurre e **firmare il documento** di seguito riportarlo **ed allegarlo alla stampa dei partitari per ogni anno.**

Carta intestata DITTA

Il sottoscritto.....nato a.....il.....
e residente inin qualità di titolare/legale rappresentate della
ditta/società..... con sede in

Iscritta al Registro Imprese di Mantova al n. REA di Mantova n.

C.F.: P. IVA:

dichiara

di avere preso visione e controllato che i partitari/schede di mastro contabili, di seguito stampati, **corrispondono esattamente e in modo conforme alle scritture contabili dell'anno 2014** così come riportate sul Libro Giornale della ditta/società scritturato da pagina n. a pagina n.

....., li

Il Legale Rappresentante/titolare.....



Per le modalità operative si ricorda che **la numerazione** dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con indicazione **dell'anno a cui si riferisce la contabilità** indicando: **2014/01, 2014/02 ecc....**

L'imposta di bollo va assolta fin dall'origine in base al numero delle pagine poste in uso ed è pari a:

- **€ 32,00** (2 marche da € 16,00) ogni 100 pagine o frazione inferiore per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;
- **€ 16,00** ogni 100 pagine o frazione inferiore per le società di capitali, in quanto le stesse assolvono annualmente la TASSA CC.GG. di vidimazione registri/libri sociali, entro il 16 marzo.

Schema riassuntivo

Libri/registri	Numerazione	Vidimazione	Imposta di bollo		Scadenza
		Periodica	Società di capitali	Altri soggetti	
Libro giornale	SI progressivo per anno 2014/1...	Soppressa	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro Inventari	SI progressivo per anno 2014/1...	Soppressa	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Registri IVA	SI progressivo per anno 2014/1...	Soppressa	Soppressa	Non dovuta	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro beni amm.li	SI	Soppressa	Soppressa	Non dovuta	Entro la presentazione della dichiarazione dei redditi per anno 2014 30/09/2015
Partitari/mastrini	NO	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e seguono il libro giornale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it